

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
(RCA-ARD), INCENDIO E FURTO DI N.36 MINIBUS**

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni di recepimento della direttiva 17/CE/04 nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia e alle disposizioni che in tema di contratti siano eventualmente presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio nel quale viene svolta la gara.

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP e dal ministero delle attività produttive.

IMPRESA

Compagnia assicuratrice.

AZIENDA O SOCIETÀ (a seconda se è azienda speciale o S.p.A.)

AMTAB Spa

CONTRAENTE ASSICURATO

L'AZIENDA (o società).

CAPITOLATO:

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente pubblico o di pubblica utilità.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al capitolato d'onori ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

INDENNIZZO DIRETTO: la somma pagata dall'impresa delegataria alla ATPL assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e assicurato nei limiti di quanto pagato dall'impresa a titolo di risarcimento del danno.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste dalla Carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli per il servizio di trasporto disabili con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, rete ed esercizio nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi.

Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. del pubblicato in G.U. n. del

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze annuali convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) anche nell'ipotesi che il contratto passi da una impresa ad un'altra, nel qual caso è dovuto alla prima il rateo di premio afferente il periodo di mora garantita e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio senza che sia avvenuto il pagamento, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

1.3 DURATA DEL CONTRATTO.

In ogni caso è possibile ai sensi dell'art. 21 della legge 99/09 stipulare un contratto per una durata fino a due anni.

1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa per il frazionamento semestrale del premio potrà richiedere una maggiorazione del premio.

1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata o con il suo broker la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto.

1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurtà rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in caso di rinnovo del rischio. Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga ad attivare nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da parte dell'azienda comporta una riduzione del rapporto sinistri a premi i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti, a conseguenti riduzione dei premi a scadenza e, nel corso della vigenza dei contratti, a corsi di formazione per gli addetti della ATPL a spese dell'impresa di assicurazione delegataria a mezzo preferibilmente di strutture ANIA specializzate in corsi orientati al risk-management e alla comunicazione sociale per la conduzione delle carte dei servizi da parte di organismi preferibilmente indicati dall'azienda.

In caso di stipula, ai sensi dell'art. 21 della legge 99/09, di un contratto per una durata fino a tre anni è possibile rinegoziare fra le parti uno sconto annuale in funzione del rapporto S/P.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione

all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

1.7 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

1.8 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'assicuratore diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.9 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

1.10 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro

competente è quello di Bari.

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in armonia alla volontà delle parti, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi del 1681 del Codice Civile afferente i danni subiti dai trasportati dei minibus impegnandosi a corrispondere, entro i limiti dei massimali indicati negli Allegati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt. 1681, 2043 e 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

La copertura vale anche per le ipotesi di messa in essere di situazioni di pericolo non contra ius per le quali la contraente sia chiamata a rispondere. La copertura vale anche per inottemperanza a norme tecniche.

2.2. LIMITE DELL'ASSICURAZIONE - MASSIMALI - FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti:

a) Massimali: l'impresa assume a proprio carico il risarcimento fino ad un massimale unico di € 10.000.000 .

2.3 PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO

La garanzia è operante anche:

a) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;

b) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli in circolazione, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;

c) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sulla pedana di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;

2.6 ESTENSIONE DELLA GARANZIA

a) Nel caso in cui al conducente venga rilevata una guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2.7 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono considerati terzi:

a) gli enti proprietari e/o le imprese proprietarie, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, unitamente alle società medesime;

b) i dipendenti, ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;

c) i coniugi, conviventi more uxorio e i parenti ed affini del dipendente, il Direttore ed i Dirigenti e relativi parenti e affini. I conducenti sono considerati terzi fuori dell'esercizio della funzione di guida;

2.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della U.E.

2.9 PREMIO CON FRANCHIGIA

Ai sensi del II c. dell'art. 11-bis della Legge 990/69, così come modificata dall'art. 126 punto c) del Dlgs 209/05, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza ove vi sia base d'asta nel bando e nel presente Capitolato al fine di evitare che l'imposta sulle assicurazioni venga

computata sul premio comprensivo del citato contributo.

2.10 PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

a) PAGAMENTO ANNUALE

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

2.11 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di due anni a decorrere dal 26/04/2012 al 25/04/2014 .

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi subordinatamente ad eventuale accordo fra le parti

2.13 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato predisposto dall'ISVAP (art. 143 dlgs 209/05) e che la delegataria avrà l'obbligo di fornire alla contraente.

È cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché approntare le opportune procedure di dialogo con l'assicuratore anche on line.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

2.14 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

2.15 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente.

A tale proposito si precisa che le carte di circolazione dei veicoli in dotazione all'Assicurato sono intestati a:

- AMTAB SPA
- STM SPA

2.17 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D.Lgs. n° 209/05.

2.18 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

3.1 TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, ed in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Ove venga adito il difensore civico per un sinistro da circolazione avvenuta con/o su mezzo dell'Azienda, l'impresa ne deve dare informativa all'Azienda stessa onde metterla in grado di seguire il caso per quanto la riguarda.

L'impresa informa l'Azienda della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con/o su mezzi dell'azienda che vengono discussi innanzi il difensore civico, onde mettere in grado l'Azienda stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale del nuovo organo in prima applicazione ad evitare il radicarsi di verdetti contrari.

L'Impresa

Il Contraente

ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO DEI MEZZI

Art. 4) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Incendio

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati B in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate agli articoli successivi.

b) Furto e rapina

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell'elenco "B" e in conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina consumati o tentati.

4.2 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

a) Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
- guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.

b) Sono inclusi nella garanzia:

- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ;
- per gli automezzi azionati da motore a gasolio, anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio;
- le spese di sgombero dei residui del sinistro;
- i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.

c) Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose

di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- d) Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall'Assicurato.

Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei terzi responsabili del danno.

- e) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse.

4.3 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900 II c. C.C.), ferma restando la validità della garanzia per il II° e III° comma dell'art. 1900 cc.;
- d) determinati da trombe d'aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, mareggiate e frane.

4.4 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

Sono compresi in garanzia:

- a) i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza del furto o della rapina;
- b) i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili purché installati nel veicolo.
- c) i danni determinati od agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (art. 1900 II° c. C.C.).

In caso di sinistro l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione al netto di imposte e contributi SSNN (art. 122 D.Lgs. 209/05).

4.5 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia R.C.A.

4.6 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni 2 (due) con decorrenza dal 26/04/2012 al 25/04/2014. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga almeno fino a sei mesi. A richiesta del contraente e concordemente con l'assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad analoghe condizioni e per un periodo non superiore a quello precedente.

4.7 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio tassabile è annuo ed è determinato nella misura percentuale fissa per tutto il periodo contrattuale indicata negli allegati sulla base del valore complessivo dei veicoli risultante negli allegati stessi.

4.8 COMUNICAZIONE ANNUALE DEI VALORI DA ASSICURARE DA PARTE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno trasmette l'elenco dei veicoli con il loro valore complessivo aggiornato;
I valori di cui sopra vengono determinati secondo la dinamica dei prezzi commerciali per ciascun mezzo.

4.9 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901, II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 60 giorni da quello della scadenza del premio, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

4.10 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli in dotazione a qualsiasi titolo all'atto della stipulazione della polizza e successivamente. La cessazione di veicoli inclusi nel

libro matricola è ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata a.r. o del fax inviata dal Contraente. Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione anche realizzato a mezzo di forme on line.

4.11 ISPEZIONE AI VEICOLI ASSICURATI

L'Impresa ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

4.12 DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve:

- a) entro otto giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- b) In ogni caso tale avviso, se possibile, dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato. Se il fatto costituisce reato la denuncia all'Autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;

4.13 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa. Il Contraente, a richiesta dell'Impresa, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

4.14 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai 60 giorni e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- b) l'indennizzo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro; tale valore si calcola in relazione al tipo di veicolo, condizione, vetustà, uso,

- adozione di nuove tecnologie od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento;
- c) in caso di mezzo immatricolato meno di sei mesi prima dell'accadimento del sinistro, il calcolo dell'indennizzo viene effettuato sul valore a nuovo al netto dell'IVA se il contraente può scaricare l'importo e al lordo in caso contrario;
- d) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo;

4.15 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

- a) Per i veicoli indicati nell'allegato "B" l'Impresa è tenuta a provvedere all'indennizzo nel limite massimo di € 14.000 (quindicimila) per veicolo;

4.16 PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o dal ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 4.3 cpv. c).

4.17 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

4.18 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa (30 aprile in virtù del Dlgs 173/97) si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

4.19 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto, la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza del 2/12/1997, Bollettino n. 47.

La scelta delle coassicuratrici deve avvenire all'atto dell'offerta e comunicata alla stazione appaltante con i riferimenti di eventuale appartenenza a gruppi, così come avviene nell'istituto dell'avvalimento.

....., lì

L'Impresa

Il Contraente

ALLEGATO A/1

costituente parte integrante del contratto di assicurazione della responsabilità civile afferente la copertura obbligatoria dei danni da circolazione dei veicoli a motore

A-1) PROFILO DI RISCHIO

- 1) RISCHIO ASSICURATO : responsabilità civile derivante dalla circolazione dei minibus,
 - 2) CONTRAENTE : AMTAB Spa
 - 3) DECORRENZA : 26/04/2012
 - 4) SCADENZA : 25/04/2014
 - 5) NUMERO E DATI TECNICI DEGLI AUTOBUS E FILOBUS ASSICURATI : Vedasi veicoli allegato B
 - 7) MASSIMALI UNICO DI GARANZIA: € 10.000.000,00
- A-2) CALCOLO DEL PREMIO:
- 8) VALORE COMPLESSIVO ASSICURATO : € 468.000,00
 - 9) LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO PER SINGOLO VEICOLO:€14.000,00. VEDASI VALORI INDICATI NELL'ALLEGATO "B"
 - 10) CALCOLO DEL PREMIO:
 - 8a)valore complessivo dei veicoli indicati nell'elenco "B": € 468.000,00
 - 8b)tasso imponibile da applicare %.....
 - 8c)premio tassabile anticipato per l'anno 2012/13 €.....
 - 8d)oneri fiscali: €.....
 - 8e)premio finito:€.....(da indicare nella scheda offerta)
 - 13) ONERI FISCALI 12,5 % (per cento) : €.....
 - 14) CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL 10,5% : €
 - 15) PREMIO FINITO COMPLESSIVO DI TUTTI I VEICOLI ASSICURATI : € (.....)

..... , lì

L'Impresa

Il Contraente

ALLEGATO "B2"

Costituente parte integrante del contratto di assicurazione incendio e furto veicoli.

Profilo del rischio.

- 1) RISCHIO ASSICURATO : Incendio e furto dei mezzi di cui all'allegato "B" :
- 2) CONTRAENTE : AMTAB Spa
- 3) DECORRENZA : 26 aprile 2012
- 4) SCADENZA : 25 aprile 2014
- 5) NUMERO E DATI TECNICI DEI VEICOLI : Vedasi veicoli elencati al punto " B "
- 6) VALORE COMPLESSIVO ASSICURATO : € 468.000,00
- 7) LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO PER SINGOLO VEICOLO:€14.000,00. VEDASI VALORI INDICATI NELL'ALLEGATO "A"

- 8) CALCOLO DEL PREMIO:
 - 8°)valore complessivo dei veicoli indicati nell'elenco " B ": € 468.000,00
 - 8b)tasso imponibile da applicare %.....
 - 8c)premio tassabile anticipato per l'anno2010/11 €.....
 - 8d)oneri fiscali: €.....
 - 8e)premio finito:€.....(da indicare nella scheda offerta)
- 9) ONERI FISCALI 12,5 % (per cento) : €.....

- 10) CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL 10,5% : €

..... , lì

L'Impresa

Il Contraente